



## RC Amministratori di condominio

### La RC Professionale Amministratori di condominio è obbligatoria?

No, la RC Professionale Amministratori di condominio **non è obbligatoria**, ma l'assemblea può decidere di "subordinare" la nomina di un amministratore al possesso di una polizza per la responsabilità professionale.

La polizza amministratore condominio copre sia l'amministratore di condominio che esercita l'attività in regime di libero professionista, purché abilitato all'esercizio della professione, sia lo staff e i collaboratori del cui operato l'Assicurato è responsabile.

### Cosa copre la RC Professionale?

L'assicurazione professionale amministratore condominio tutela l'amministratore di condominio dagli errori professionali che possono generare una richiesta di risarcimento. Tutte le perdite connesse a tale richiesta, comprese le **spese legali**, vengono rimborsate dall'assicurazione. Alcuni inadempimenti tipici dell'attività di amministratore di condominio che potrebbero causare richieste di risarcimento sono:

- mancato recupero delle quote condominiali;
- ritardata adozione di aggiornamenti per la sicurezza degli impianti;
- aspetti antieconomici nella gestione del condominio.

### Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale per gli Amministratori di Condominio copre solo le richieste di risarcimento presentate contro l'assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l'atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell'assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all'assicurazione non saranno coperte.

In mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.

### Esclusioni

A titolo esemplificativo si riportano alcune Esclusioni previste dalla presente polizza. L'assicurazione non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

- atti illeciti commessi da un assicurato che non sia iscritto all'Albo Professionale o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
- atti illeciti commessi prima della decorrenza del periodo di retroattività;



- atti illeciti di cui l'assicurato era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza;
- frode e atto doloso commesso dall' assicurato;
- omissioni e ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici, sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'assicurato, contratti in cui l'assicurato agisce come appaltatore edile;
- obbligazioni di natura fiscale , beni e prodotti venduti, insolvenza e fallimento, danni corporali o danni materiali, possesso di terreni e fabbricati, consulenza e progettazione, etc.
- danni consequenziali, ovvero i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ad essi conseguenti.

I massimali partono da 150.000 euro. Il contraente può scegliere il massimale più adatto alle sue esigenze. La franchigia è di 500 euro.

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nell' Unione Europea.